



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/21

Dec. n. 15/21

Il giorno 5 ottobre 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

FERINAIU Giovanni Maria, nato il 6.05.1989 ad Olbia (OT) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "GONNESA" con tessera n. 21290081 e licenza Fuoristrada n. X02334;

incolpato di:

« violazione dell'art. 8 del RdG, e ciò in quanto, con commento pubblicato dal suo profilo Facebook "Gianni Ferinaiu" sul gruppo pubblico Fb "Campionato Sardo Motocross"(di ben 1839 membri) ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana.

In particolare, con un post visibile a chiunque pubblicato l'8 giugno 2021 alle ore 14:04, si esprimeva in questi termini: **"Mi è sembrato di capire che chi corre in categoria b e come che rimanga a casa perché nn viene dato nessun punto. Questa mi mancava da appendere alle cazzate della fmi . »**.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 7 luglio 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di FERINAIU Giovanni Maria al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 13.07.2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 5 ottobre 2021, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 5 ottobre 2021, assente il deferito, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi dell'art. 23 del RdG la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale.

L' espressione riportata in rubrica, contenuta in un commento postato sulla

pagina facebook di un gruppo pubblicamente accessibile e partecipato da un numero cospicuo di iscritti, si appalesa indubbiamente sconveniente e lesiva della reputazione degli organi della federazione sportiva di appartenenza.

Quanto integra in evidenza gli estremi dell'illecito contestato in rubrica, potendosi considerare ai fini della gradazione della sanzione l'occasionalità del comportamento e la giovane età del deferito, oltre al comportamento processuale sintomatico di respiscenza, apprezzato con favore sulla scorta della lettera di scuse pervenuta in Federazione in fase di indagini.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, e in conformità alle richieste del Procuratore Federale, andrà pertanto applicata al deferito la misura dell'ammonizione con diffida, che appare congrua e proporzionata in correlazione alla condotta illecita come sopra accertata.


P.Q.M.


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 23 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

FERINAIU Giovanni Maria, nato il 6.05.1989 ad Olbia (OT) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "GONNESA" con tessera n. 21290081 e licenza Fuoristrada n. X02334,

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 23 del RdG la sanzione della ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Depositata il 13 ottobre 2021

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

D.L.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Ferinaiu Giovanni Maria;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Sardegna;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.